

COPIA

Spedizione
Prot. N. 1574
Data 26.4.83

4
A



COMUNE DI RUVI

PROVINCIA DI CASERTA

Verbale di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: Regolamento per le attività artigianali per parrucchiere barbiere.

L'anno millenovecentonovantat

il giorno quindici, del mese di aprile

alle ore 19,00 nella solita sala delle riunioni.

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale

cafi i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria

ordinaria ed in seduta pubblica di 1^

IZZO MICHELE
FRANCO ANTONIO
COPPOLA PASQUALE
DI MEO PASQUALE
DURANTE ANGELANTONIO
RICCIO ANTONIO
PETRAZZUOLI LEOPOLDO
URBANO GIACOMO
COPPOLA PASQUALE
CUSANO FEDERICO
FASULO VINCENZO
CARBONE ANTONIO
DE FRANCESCO FILIBERTO

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DR. BARTOLOMEO CIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DURANTE ANGELAN

nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA sull'argomento il Presidente illustrando brevemente la proposta di regolamento per la disciplina e l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista ed attività affini, agli atti;

Il Consiglio Comunale udita la relazione del Presidente;

RITENUTO di dotare il Comune di un regolamento per l'attività di parrucchiere e barbiere;

VISTO lo schema di regolamento che si allega alla presente e della quale forma parte integrante;

AD unanimità dei voti

DELIBERA

1)-APPROVARE il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna, estetista ed attività affini costituito da una parte prima con 7 articoli, una parte seconda con 9 articoli e sanzioni, una parte terza con 3 articoli.

ALLEGARE il regolamento di che trattasi alla presente della quale forma parte integrante e sostanziale.

Regolamento Comunale disciplina attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista ed attività affini.
.....

Art.1-

Disposizioni generali

Ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n°161 e delle successive modificazioni contenute nella legge 23.12.70, n°1142, e legge 4.1.90, n°1, chiunque eserciti o intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista ed attività affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque siano esercitate, presso enti e luoghi pubblici e privati compresi quelli delle forze armate, ospedali, cliniche, case di cura ecc., anche a livello gratuito, nonché negli appositi reparti degli alberghi diurni e hotel, devono essere provvisti di apposita autorizzazione.

Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o societaria di persone e capitale che rientrino o meno nell'attuale e nella futura legislazione per l'artigianato.

Non sarà concessa autorizzazione di esercizio a chi intenda svolgere le suddette attività in forma ambulante.

Art.2-

Attività di estetista ed attività affini

Per attività di estetista si intende quella così definita dall'art. 2 della legge N°1 del 4.1.90.

Tale attività può essere esercitata unitamente a quella di barbiere e parrucchiere così come previsto dall'art.9, di detta legge.

In attesa di emanazione delle norme di programmazione dell'attività di estetista da parte della Regione Campania, così come previste dall'art.5, della legge 4.1.90, n°1, tale attività rimarrà disciplinata dal presente regolamento.

Art.3-

Richiesta dell'Autorizzazione

Il regolamento comunale prevede il rilascio di autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Nel caso di impresa societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualifica professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 85, n°443, e della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla legge 443.

Art.4-

Requisiti per la concessione dell'autorizzazione

L'autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
a) del possesso, da parte dell'impresa di cui é e sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 443, per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art.3, della suddetta legge n°443;
l'accertamento spetta alla Commissione Prov/le per l'artigianato.
Tale accertamento non é richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo prov/le delle imprese artigiane.
Per le imprese societarie non aventi requisiti della suddetta legge n° 443, gli organi comunali, preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.
dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetisti ed attività affini.
della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda;
della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, in conformità ai criteri previsti dalla parte III^a-del presente regolamento.

Art.5-

Autorizzazione dell'esercizio

Il Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui al successivo art.6, decide sul rilascio dell'autorizzazione.
L'autorizzazione viene registrata in apposite registre o schedarie nelle quali sono annotate le eventuali variazioni.
Le decisioni del Sindaco di rifiuto dell'Autorizzazione deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro il rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può ricorrere al T. competente.

Art.6-

Commissione Comunale

Commissione Comunale di cui all'art.2, bis, della legge 14.02.63, n°161, costituita con l'art.3, della legge 23.12.70, n°1142, é composta:
dal Sindaco o suo delegato, quale Presidente;
da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative sia a piano locale che nazionale;
da rappresentanti delle Associazioni artigiane, più rappresentative sul piano locale che nazionale;
da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato;
da un responsabile del Servizio Ecologia o suo delegato;
da un rappresentante della Vigilanza urbana;
da una persona nominata ai sensi della L. 142/90 dalla C.C.

Art.7-
Orari e tariffe

E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre nel locale, in modo ben visibile al pubblico, l'orario di apertura e chiusura, nonché le tariffe di prestazione.

Gli orari di apertura e chiusura, i giorni di chiusura infrasettimanali e le relative deroghe, sono determinati dall'Autorità comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

PARTE SECONDA

Piano di sviluppo e adeguamento della rete di attività artigianali di barbieri, parrucchieri, ~~ed~~ estetisti ed attività affini del Comune di Ruviano, in applicazione delle leggi 23.12.70, n°1142 e della legge 4.1.90, n°1.

Art.1-
Zone di applicazione del piano

Il piano si applica a tutto il territorio comunale.

Art.2-
Validità e revisione del piano

Il presente piano ha validità di quattro anni, a partire dalla sua approvazione.

Esso è soggetto a revisione quadriennale. Qualora, tuttavia, si determinino gravi ostacoli alla concorrenza e condizioni di privilegio per singoli esercenti o per gruppi di esercizi di alcune zone, o modificazioni sostanziali nelle previsioni e nell'assetto urbanistico con riferimento a tutto il territorio comunale o parte di esso, il piano può essere sottoposto a variazioni anche prima della scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all'interesse degli utenti, con la stessa procedura prevista per l'approvazione.

La variazione determina la data di inizio del ~~XXXX~~ quadriennio successivo.

Art.3-
Competenza comunale in materia di attività di barbiere, parrucchiere estetis ed attività affini.

In materia di attività artigianali di barbiere, parrucchiere ed estetista, il Comune è competente per le seguenti autorizzazioni:

- a) Apertura nuovi esercizi-
- b) Subentro nella titolarità e gestione di esercizi già in attività-
- c) Trasferimento di esercizio
- d) Ampliamento della superficie

Art.4-

Apertura nuovo esercizio

La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio deve contenere:

- 1) indirizzo dell'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
- 2) superficie adibita all'attività, misurata ai sensi dell'art.8, delle presenti norme;

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) certificato di qualifica professionale;
- 2) planimetria scala 1/2000 con l'indicazione dell'esatta ubicazione del negozio;
- 3) planimetria in scala 1/100, dei locali ove è insediata il negozio.

Art.5-

Subentro nella titolarità e gestione di esercizi in attività

Il trasferimento in proprietà e in gestione di un esercizio di attività di barbiere, parrucchiere, estetista ed affini, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta ~~di~~ diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso del certificato di qualifica professionale.

Il subentrante già in possesso del certificato di qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro un anno, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non in possesso del certificato di qualifica professionale, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto il rilascio di qualifica professionale e l'autorizzazione.

Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, per mancanza dei predetti requisiti, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prerogato dal Sindaco quando il ritardo non è imputabile all'interessato.

Art.6-
Trasferimento di esercizio

Il trasferimento all'interno della stessa zona commerciale é soggetto ad autorizzazione, previo parere della Commissione.

Il trasferimento all'interno della stessa zona commerciale in locali aventi superficie inferiore ai minimi previsti per l'attività artigianale esercitata é ammesso purché questa sia superiore a quella autorizzata.

Il trasferimento in altra zona commerciale é soggetto ad autorizzazione, subordinata oltre che al parere della Commissione, al rispetto dei minimi di superficie ed alle norme contenute sia nell'art.4, della parte I^a, generale del presente regolamento, che, nella normativa del piano di attuazione stabilita nella parte III^a.

Art.7-
Ampliamento di esercizio

I titolari di esercizi già aperti alla data di entrata in vigore del piano che abbiano una superficie inferiore ai minimi stabiliti, hanno diritto a continuare l'attività nel locale e ad ampliare la superficie di attività sino al raggiungimento dei limiti imposti dal piano.

L'ampliamento della superficie di attività deve essere sempre concessa, previo parere della Commissione.

Art.8-
Superficie di attività artigianale

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la superficie di un esercizio artigianale é costituita dall'area destinata all'attività compresa quella occupata dai banchi, scaffalature, vetrine e servizi, purché collegata direttamente all'esercizio.

Si considera superficie minima, quella dimensione al disotto della quale un servizio non può essere reso nel rispetto di criteri di razionalità, completezza del servizio reso al consumatore e delle norme igienico sanitarie.

I minimi di superficie così stabiliti sono riprodotti nella parte III^a del presente regolamento piano.

Art.9-
Controllo sanitario del personale

Il titolare ed il personale addetto all'esercizio di attività artigianali di barbiere, parrucchiere, estetista ed affini, devono munirsi di apposite licenze di idoneità sanitaria rilasciate dalla competente U.S.I.
Esso é tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad esercitarle nei modi e nei termini stabiliti dalle

Sanzioni

Le sanzioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 32, della legge 8.6.90, n° 142, sono così determinate:

- 1) Le infrazioni alle norme contenute nell'art. 5, I^a parte, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000, a lire 1.000.000.
- 2) Chi non esponè in modo chiaro e visibile il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura, nonché le tariffe, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000, a L. 200.000.
Coloro i quali non osservano gli orari di apertura e chiusura sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000, a L. 300.000.
- 3) Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000, a L. 1.000.000:
 - Il subentrante, per atto tra vivi, che inizi l'attività non in possesso del certificato di qualifica professionale;
 - Il subentrante, per atto tra vivi, in possesso del certificato di qualifica professionale, che non chieda, prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione al Comune;
 - Il subentrante, per causa di morte, che, non in possesso del certificato di qualifica professionale, alla data di acquisto del titolo, inizi l'attività senza aver chiesto l'autorizzazione al Comune, o il certificato di qualifica professionale, o dopo la scadenza del termine di cui all'art. 5, parte II^a, del presente regolamento;
 - Chiunque eserciti attività artigianali non compresi nell'autorizzazione;
 - Chiunque venda prodotti non strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività.
- 4) Le infrazioni alle norme contenute nell'art. 6, II^a parte, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000;
 - Chiunque effettui un ampliamento del proprio esercizio artigianale, contravvenendo all'art. 7, II^a parte, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000, a L. 300.000.
- 5) I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 9, parte II^a, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000, a L. 300.000.
Il Sindaco, o suo delegato, in caso di recidività, II^a violazione del medesimo articolo del regolamento, dispone di non applicare le riduzioni previste dalla legge.
- 6) Può inoltre disporre, in caso di recidività aggravata, 3^a infrazione al medesimo articolo del regolamento, la chiusura dell'esercizio da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 20.

7) Il Sindaco, o suo delegato, dispone la chiusura di un esercizio artigiano aperto al pubblico, sprovvisto dell'autorizzazione comunale, qualora il titolare violi le norme contenute negli art. 5, 6 e 7, parte II^a, del presente regolamento.

Parte III^a -
art. 1-

Determinazione superfici minime per l'esercizio di attività artigiane

Per gli esercizi artigianali di barbiere, parrucchiere, estetista e pedicure e manicure, si è ritenuto opportuno fissare i seguenti valori a definizione delle superfici minime corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna attività:

	Superficie minima	
Barbiere	"	mq. 20
Parrucchiere per uomo e donna	"	mq. 25
Estetista	"	mq. 20
Pedicure o manicure	"	mq. 20

Art. 2-


Determinazione delle distanze minime tra esercizi di medesima attività
Sono fissate in ML 60 tra esercizi appartenenti alla medesima categoria.

Art. 3

Numero delle imprese artigiane in rapporto con la popolazione residente e fluttuante.

Il numero degli esercizi artigianali di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e affini, ~~xxx~~ in rapporto con la popolazione residente e fluttuante, sono così determinati:

- a) Barbieri: 1 esercizio artigiano ogni 1500 abitanti, e frazione superiore a 500.
- b) Parrucchieri per uomo e donna: 1 esercizio artigiano ogni 1500 abitanti, e frazione superiore a 500.
- c) Estetisti: 1 esercizio artigiano ogni 3000 abitanti, e frazione superiore a 1.500.
- d) pedicuristi e/o manicuristi estetici: 1 laboratorio artigiano ogni 3000, abitanti e frazione superiore a 1500. Nel conteggio sono compresi anche le attività annesse ai laboratori di barbiere e parrucchiere.



COMUNE DI RUVIANO

PROVINCIA DI CASERTA

Pareri ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990 sulla:
Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Regolamento per le attività artigianali
per forniture e banche

.....

A)- Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, esaminati gli atti inerenti la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
dell'Ufficio Tecnico



B)- Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, tenuto altresì conto della copertura finanziaria della spesa conseguente.

IL RESPONSABILE
dell'Ufficio Ragioneria

Parere di legittimità del Segretario Comunale

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile;


ESAMINATI gli atti a corredo e constatata la conformità dell'atto alle vigenti disposizioni di legge ;

RILEVATO c.....

ESPRIME

Il parere che la proposta di atto deliberativo è:
CONFORME alle vigenti disposizioni legislative.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il verbale, in seguito a lettura ed approvazione viene firmato dal Presidente, dall'Assessore Anziano, dal Segretario Comunale.

IL SINDACO

f.to ~~Dr. ante Angelantonio~~.....

Il Consigliere Anziano

f.to ~~Coppola Pasquale~~.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ~~Dr. Bartolomeo Ciocia~~.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale il giorno 26-4-93 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni e vi rimarrà fino al 11-5-1993

Spedita copia alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 della Legge n. 62/1953.

li 26-4-93 Prot. n. 1574

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]
Dr. Bartolomeo Ciocia.....

Per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo.

Addi 19.....

Visto: IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

REGIONE CAMPANIA

Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di

Accusa ricevuta in data n.

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 530/1947, ed art. 59 Legge 62/1953;
- ai sensi dell'art. 60 2° comma Legge n. 62/1953;
- ai sensi dell'art. 60 4° comma Legge n. 62/1953;

Dal Municipio, li

Prot. N. 5555/T Il,

La Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 11-5-93

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRENDE ATTO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]